



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 16 - 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎0824.881111 • 📠0824.881216 •

pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it
e-mail: info@comunesansalvatoretelesino.eu

Prot. N. _____ del _____

ORDINANZA n. 11 /2020

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI sull'intero territorio della Regione Campania dal 1° luglio al 30 settembre 2020.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dip. 50 Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 18 - Direzione Generale per Lavori Pubblici e la Protezione Civile n. 123 del 24/06/2020 pubblicato sul BURC n. 134 del 29/06/2020 con il quale rende noto **"LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - 2020"** sull'intero territorio della regione Campania **dal 1° luglio al 30 settembre 2020**, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

CONSIDERATO che anche nella corrente stagione estiva esistono le condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania, si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi d'incendi nonché preservare tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale;

VISTI

- la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);

- del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”;
- il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” che attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
 - in particolare l'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 che dispone: “1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente. 2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli. 4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato d'incendio. 5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo. 6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate. 7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura. 8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. 9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale. 10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento. 11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti: a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale; b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche; c) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva; d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto; e) formazione del personale addetto alle attività antincendio; f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione. 12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le

verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva.

Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità. 19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conduttore e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo".

ATTESO

- a) che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano in Campania con maggior frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- b) che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti a tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regione un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- c) che il Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 ad oggetto: "Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", ha, in particolare:
- d) rappresentato la necessità che i sistemi regionali mantengano un'adeguata capacità di programmazione e risposta, ai diversi livelli di responsabilità, in considerazione della ciclicità delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi;
- e) auspicato che in ciascuna Regione le azioni sul settore della previsione siano orientate a rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonché quelle di spegnimento e protezione civile, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti attive nel sistema, nonché ai cittadini;
- f) sottolineato l'importanza dell'azione dei Comuni nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la

per attività di prevenzione;

- g) che detta nota è pervenuta per il tramite dell'U.D.C.P. ed assunto agli atti d'ufficio con prot. n. 241352 del 12/04/2019;
- h) che con delibera di G.R. n. 282 del 09/06/2020, è stato approvato il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi per il triennio 2020-2022.

RILEVATO

che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che possono determinare lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

Di rendere noto lo stato di grave pericolosità sull'intero territorio di San Salvatore Telesino dal 1° luglio al 30 settembre 2020.

- ORDINA -

- 1) Ai competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle strade che attraversano il territorio comunale di provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- 2) Ai proprietari o detentori delle aree boscate di provvedere al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- 3) Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- 4) Il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

AVVISA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 1° luglio al 30 settembre, per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate ricadenti nel Comune di San Salvatore Telesino:

È DICHIARATO IL DIVIETO TASSATIVO

- 1) Di accendere fuochi di ogni genere all'aperto;
- 2) Di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici/privati, pertinenze dei capannoni industriali e commerciali, nonché la combustione di residui vegetali forestali per i quali si fa obbligo dell'osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto, la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Di far brillare mine o usare esplosivi;
- 4) Di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- 5) Di tenere in esercizio fornaci e/o discariche private incontrollate;
- 6) Di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o compiere ogni altra operazione che creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- 7) Di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- 8) Di circolare nel bosco, su viabilità non asfaltate, con veicoli (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- 9) Di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- 10) Di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

15, lettera i) del Codice della Strada;

- 12) Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano il bosco.

RENDE NOTO

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

La violazione dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chiunque avvisti un rogo che interessi o minacci le aree boscate è obbligato a collaborare attivamente chiamando a uno dei seguenti numeri telefonici:

- 800449911 (numero verde della Regione Campania)
- 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
- 112 (Comando Provinciale Carabinieri)
- 1515 (Gruppo Carabinieri Forestale)
- 0824 881225 (Comando Polizia Locale)

DISPONE

La Polizia Locale, il Gruppo Carabinieri Forestale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241/1990, attraverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

DISPONE INFINE

- 1) Di notificare il presente Provvedimento al Comando di Polizia Locale – Sede
- 2) Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - Alla Provincia di Benevento – Via N. Calandra – Benevento
 - Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Teleso Terme
 - Al Commissariato di Polizia di Stato di Teleso Terme
 - Alla Polizia Stradale - Sezione di Benevento
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Benevento
 - Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
 - All'A.N.A.S. SPA – Compartimento della viabilità per la Campania – Napoli
 - Alla Regione Campania – D.G. per i Lavori Pubblici e la Protezione civile
 - Al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
 - Al Comando Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino
 - Al S.U.A.P. – Sede
 - All'Area Tecnica – Settore Protezione Civile – Sede
- 3) Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Salvatore Telesino, affissa nelle bacheche comunali e negli appositi spazi pubblicitari.

Dalla Residenza Municipale, li

2 LUG. 2020



IL SINDACO

Avv. Fabio Massimo L Romano